

V CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'IMPRESA E IL DIRITTO COMMERCIALE: INNOVAZIONE, CREAZIONE DI VALORE,
SALVAGUARDIA DEL VALORE NELLA CRISI"

Roma, 21-22 febbraio 2014

ALESSANDRO MONTEVERDE

**Partecipazione alle decisioni sociali e responsabilità dei soci capitalisti
non amministratori**

SOMMARIO: 1. L'eccezionalità del rischio oltre il conferimento del socio capitalista non amministratore. - 2. La partecipazione del socio capitalista alle decisioni sociali. - 3. Il principio di correttezza e l'esercizio del diritto di voto del socio capitalista. - 4. Le decisioni dei soci a carattere gestorio: ambito e peculiarità. - 5. Partecipazione od astensione del socio capitalista rispetto alle decisioni sociali gestorie. Profili di responsabilità.

1. L'eccezionalità del rischio oltre il conferimento del socio capitalista non amministratore.

Costituisce scelta immanente al diritto delle società azionarie ed a responsabilità limitata l'esonero da responsabilità di colui il quale abbia semplicemente investito capitali nell'impresa collettiva.

Il principio non è, per la verità, privo di qualche eccezione.

Sotto un primo punto di vista, in capo all'unico azionista e all'unico quotista che non abbiano ottemperato a quanto prescritto, rispettivamente, dagli artt. 2362, 1° comma e 2470, 4° comma, c.c., ricompare il peso di una responsabilità illimitata, sia pure circoscritta alle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intero capitale sociale sia riconducibile ad un solo soggetto (artt. 2325, 2° comma, e 2462, 2° comma). In tale ipotesi ci si trova

dinnanzi ad una scelta legislativa di carattere sanzionatorio¹, volta ad incentivare la trasparenza delle partecipazioni e correlativamente a reprimere (con la minaccia della perdita del beneficio della limitazione di responsabilità) una perniciosa opacità nella detenzione del capitale.

Similare affermazione di responsabilità illimitata del socio unico fondatore, con riguardo alle obbligazioni derivanti da operazioni compiute in nome della società prima dell'attribuzione della personalità giuridica, è contenuta nell'art. 2331, 1° e 2° comma, c.c. (e nell'art. 2463, 3° comma, c.c., che vi fa richiamo, per la società a responsabilità limitata). In tal caso, tuttavia, la *ratio* nella norma appare differente: infatti, per un verso, la responsabilità del fondatore, che persiste – almeno verso i terzi – anche dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese, costituisce deroga assoluta al dettato dell'art. 2325, 1° comma, c.c., essendo del tutto indipendente da inadempimenti ad obblighi di legge; e, per altro verso, essa è circoscritta, nella società pluripersonale, agli autori dell'atto da cui trae origine il debito ed a coloro che ne siano stati comunque partecipi sotto forma di autorizzazione od assenso al compimento dell'operazione, risultando dunque piuttosto collegata ad una condotta attiva e *lato sensu* amministrativa da parte degli azionisti coinvolti².

Con più puntuale riferimento al ruolo concretamente svolto nell'impresa dal socio che pure non sia investito di cariche amministrative, talune norme evocano conseguenze in ordine ad una sua potenziale responsabilità. In particolare, il socio di società a responsabilità limitata che abbia partecipato ad atti di gestione, imponendone od anche soltanto autorizzandone il compimento da parte degli amministratori, è tenuto al risarcimento verso chiunque abbia patito un pregiudizio riconducibile agli atti condivisi (art. 2476, 7° comma, c.c.)³. E chi, detenendo il controllo e comunque esercitando direzione e coordinamento, abbia agito in

¹ Cfr. N. ABRIANI – P. MONTALENTI, *La costituzione*, in in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, nel *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G. Cottino, IV, Cedam, Padova, 2010, 94.

² Sul vigente art. 2331 c.c. e sui problemi interpretativi che esso comporta, I.M. MAIOLI CASTROTA SCANDERBECH, *La responsabilità di coloro che hanno agito ai sensi dell'art. 2331 c.c.*, in *Corr. giur.*, 2013, 1083 ss.; più in generale, v. P. BELTRAMI, *La società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 1, Utet, Torino, 2006, 353.

³ Per un quadro di sintesi V. MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Utet, Torino, 2007, 665.

violazione dei principi di corretta gestione ed in danno della società eterodiretta, è obbligato a risarcire direttamente anche il danno arrecato a soci e creditori di questa, purché il loro pregiudizio non abbia trovato soddisfazione nel patrimonio della società e non sia comunque applicabile il principio dei vantaggi compensativi (art. 2497, 1° e 3° comma, c.c.)⁴. In tali fattispecie, l'individuazione di una responsabilità del capitalista è connessa a suoi comportamenti che siano apparsi decisivi, secondo le circostanze specifiche, nell'ispirare, istigare, determinare o consentire la condotta dei gestori dell'impresa.

Spicca nondimeno, con riguardo alla responsabilità del socio capitalista che si sia occupato di gestione⁵, l'assenza di una disciplina generale: nella s.p.a., ad esempio, non è contemplata regola analoga a quella della responsabilità del socio non amministratore di s.r.l. per aver deciso od autorizzato atti di carattere gestorio. E la possibilità di coinvolgimento del socio di controllo (che si presume, a sensi dell'art. 2497 *sexies* c.c., esercitare la direzione ed il coordinamento) è circoscritta al perimetro, ben diverso e certamente meno esteso, delineato dall'art. 2497 c.c.

2. La partecipazione del socio capitalista alle decisioni sociali.

Salvo ovviamente il caso degli accomandatari, azionista e quotista concorrono alla formazione della volontà della società secondo i canoni del principio di maggioranza mediante l'espressione del voto, avvenga essa nella tradizionale sede assembleare, od in altra a collegialità virtuale od extrassembleare⁶, od ancora attraverso i più moderni sistemi a collegialità attenuata di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto⁷. Il loro potere incontra, quanto all'estensione, limiti diversi in dipendenza dal tipo societario e dalle scelte negoziali.

⁴ Cfr. L. BENEDETTI, *La responsabilità "aggiuntiva" ex art. 2497, 2° co., c.c.*, Giuffrè, Milano, 2012, 1 ss.; R. SACCHI, *Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 661 ss.

⁵ Non è qui ovviamente considerato il caso dell'accomandatario di s.p.a., che ha responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ma è di diritto amministratore (artt. 2453 e 2455, 2° comma, c.c.).

⁶ Per una presentazione dei problemi relativi, è ancora utile il lavoro di S. ROSSI, *Il voto extrassembleare nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1997, *passim*.

⁷ Per un inquadramento delle questioni connesse, v. O. CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Riv. soc.*, 2005, 149 ss.; P. RAINELLI, *Consenso e collegialità*

Nelle società azionarie, infatti, la gestione compete esclusivamente agli amministratori (art. 2380 *bis*, 1° comma, c.c.), mentre ai soci spetta di deliberare soltanto su quanto stabilito dalla legge (art. 2364, 1° comma, specialmente n. 5, prima parte, e 2364 *bis* c.c.) e di autorizzare il compimento di atti degli amministratori quando ciò sia previsto dallo statuto (art. 2364, 1° comma, n. 5, seconda parte, c.c.).

Nella società a responsabilità limitata, al contrario, i soci possono esser in generale chiamati a decidere su materie anche di carattere gestorio, non solo se ciò sia previsto dallo statuto, ma anche ogni qual volta lo abbia richiesto uno fra gli amministratori od addirittura una minoranza qualificata di soci (art. 2479, 1° comma, c.c.)⁸.

Se pur è doverosa qualche riserva (ad esempio, l'art. 2463 *bis*, 2° comma, n. 3, dichiara inderogabili le clausole del modello *standard* di atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata, ed il modello attualmente tipizzato non prevede alcuna *chance* di estensione della competenza gestoria dell'assemblea per scelta negoziale dei contraenti⁹), è evidente una marcata differenza tra i due tipi fondamentali di società di capitali del nostro ordinamento commerciale, relativamente al riparto della competenza decisionale tra proprietà ed organo di governo dell'impresa.

Nell'impianto codicistico, la libertà insita nell'atto in cui si sostanzia il voto del partecipante all'impresa collettiva è desumibile, più che da proposizioni affermative, dal silenzio del legislatore.

Da una parte, infatti, sta l'art. 2377, 1° comma (richiamato dall'art. 2479 *ter*, 4° comma) c.c., che enuncia il principio di maggioranza e lo

nella s.r.l.: le decisioni non assembleari, Giuffrè, Milano, 2011; M. NOTARI, *Le decisioni non assembleari*, in M. CIAN - G. GIANNELLI - F. GUERRERA - M. NOTARI - G. PALMIERI, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, nel *Tratt. delle soc. a resp. lim.*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, IV, Cedam, Padova, 2009, 97 ss.

⁸ Al tema è dedicato fra gli altri lo studio di I. DEMURO, *Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella s.r.l.*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁹ Tabella A allegata al d.m. 23 giugno 2012, n. 138, *Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»*, in G.U., 14 agosto 2012, n. 189. Sulla s.r.l.s., v. P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini, nel *Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, LXV, Cedam, Padova 2012, 637 ss.

adotta indiscriminatamente alla sola condizione che le deliberazioni assembleari siano conformi alla legge ed all'atto costitutivo (*rectius*: allo statuto, che ne è parte integrante). Non si richiede, con tale norma, che il socio abbia ad esprimere un suffragio seguendo l'interesse della società, quale esso sia, e nemmeno che esso posponga il proprio utile in funzione di un superiore scopo consistente nella (o conseguente alla) natura associativa del contratto¹⁰. Al contrario, la maggioranza ha il diritto di prevalere sulla minoranza, imponendo a quest'ultima la propria volontà nelle materie su cui l'assemblea è organo chiamato a pronunciarsi; tale potere poi, in via più o meno indiretta e mediata, si propaga, attraverso il meccanismo della nomina degli organi di amministrazione e controllo e rafforzato dalla disposizione dell'art. 2369, 4° comma, c.c., all'intero ambito della gestione¹¹. Dottrina e giurisprudenza hanno in tale ambito elaborato, come noto, la teoria dell'eccesso (od abuso) di potere, secondo la quale non può dirsi conforme alla legge, ed è pertanto annullabile, la deliberazione adottata dalla maggioranza intenzionalmente in danno della minoranza e, se non contro l'interesse sociale, per lo meno in modo del tutto avulso da esso¹².

Dall'altra parte, l'art. 2373, 1° comma - così come il corrispondente art. 2479 *ter*, 2° comma - c.c., sancisce l'invalidità della deliberazione cui abbia partecipato chi era portatore di un interesse in conflitto con quello della società solo se il voto di costui sia risultato determinante e la deliberazione appaia suscettibile di arrecare danno alla società. Dal che si desume come il socio in conflitto di interessi (con le eccezioni dell'art. 2373, 2° comma, c.c.) non abbia alcun obbligo di astenersi dal voto, la volontà sociale possa formarsi validamente nonostante il di lui voto egoistico ed antisociale, e solo in determinati casi essa ne scaturisca afflitta da annullabilità. Quand'anche nell'ordinamento delle società di capitali

¹⁰ Sul punto, anche se con diversa impostazione, D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1988, 155 ss.

¹¹ Il socio capitalista che non partecipa all'amministrazione ha pur sempre il potere di concorrere alla nomina dei gestori.

¹² L'abuso o eccesso di potere "può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto": così, tra le più recenti, Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361 (e già Id., 12 dicembre 2005 n. 27387). Entrambe le sentenze posso essere lette per esteso in www.dejure.giuffre.it.

possa ancora dirsi implicito un divieto per il socio di esprimere un voto contro la società, è dunque evidente che la sua violazione può – a determinate condizioni – implicare conseguenze di tipo reale (invalidazione della deliberazione, a sensi dell'art. 2377, o dell'art. 2479 *ter*, 1° comma, c.c.), ma non effetti obbligatori (risarcimento del danno) a carico del votante.

Il quadro sinteticamente descritto manifesta dunque come il socio capitalista sia di regola svincolato dall'interesse sociale nell'esercizio del diritto attribuitogli dalle azioni o quote possedute: purché egli non abusi del potere o non danneggi la società, in altre parole, gli è consentito di perseguire liberamente il proprio vantaggio. Di conseguenza, anche una sua responsabilità risarcitoria verso chicchessia (società, altri soci, terzi) appare difficile da fondare sulle norme citate, che riducono all'invalidazione dell'atto collegiale il possibile favorevole esito di una reazione degli interessati legittimati; i terzi che avessero a vantare danni consequenziali all'atto invalido sembrerebbero infine non poter far altro che rivolgere le proprie istanze di tutela alla società, cui la decisione dei soci è in definitiva imputabile.

3. Il principio di correttezza e l'esercizio del diritto di voto del socio capitalista.

Il dovere di eseguire il contratto secondo buona fede, di cui all'art. 1375 c.c., è certamente applicabile anche alla società¹³; così come, del resto, tra le obbligazioni connaturate a qualsiasi rapporto negoziale, e quindi anche all'insieme dei diritti e degli obblighi derivanti dal vincolo sociale, risalta il dovere di correttezza imposto dall'art. 1175 c.c..

Tra gli atti mediante i quali il socio dà esecuzione al contratto sociale assume rilievo preminente l'esercizio del voto, ed è pertanto logico ritenere che anche in tale momento il socio debba comportarsi secondo correttezza e buona fede. Di qui discende anche la ben nota, e già accennata, teorizzazione dell'eccesso di potere quale vizio idoneo ad

¹³ La clausola di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., impone un vincolo alla maggioranza e svolge una funzione integrativa del negozio, tanto da introdurre un vero obbligo a carico del socio nell'esecuzione del contratto sociale: è, questa, affermazione ormai ricorrente nella giurisprudenza, come attestano ad es., in tema di società di capitali, ma con enunciazione del principio quale senz'altro generale, Cass., 17 luglio 2007, n. 15950, in *Riv. not.*, 2009, 641; e ora, lungamente in motivazione, la fondamentale Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Giur. comm.*, 2011, II, 286.

inficiare la decisione collettiva imputata alla società di un esercizio distorto, ovvero abusivo, del diritto di voto da parte del singolo¹⁴.

In una prospettiva più ampia ci si deve però chiedere se, ed eventualmente quali, effetti ulteriori rispetto all'annullabilità della deliberazione possano discendere da una violazione da parte del socio, nell'ambito del procedimento formativo della volontà sociale, dell'art. 1375 c.c.: se, in particolare, essa possa implicare una responsabilità - e di qual tipo - del socio che abbia agito scorrettamente, violando l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.

La risposta positiva sembra confliggere con la veduta opinione tradizionale, secondo cui il socio capitalista può scegliere liberamente se - e come - esprimere la propria partecipazione ai processi decisionali della società, senza incorrere in sanzioni, alla stregua di colui che - lo si è già osservato - col voto semplicemente esercita un diritto¹⁵; il principio dell'art. 1375 c.c., tuttavia, suggerisce un più responsabile coinvolgimento del socio nelle dinamiche societarie, e consente di considerare, almeno in certi casi, una corretta espressione della manifestazione del voto quale preciso obbligo normativo.

La strada in questa direzione sembra in verità esser ormai stata spianata dalla giurisprudenza¹⁶; e le ipotesi normative di una responsabilità per decisioni che in qualche modo abbiano interferito con l'amministrazione della società (v. ad es. i già citati artt. 2331, 2476, 2497 c.c., tutti risalenti, nella formulazione che qui preme, alla riforma del 2003) attribuiscono rilievo, proprio sul piano della responsabilità risarcitoria personale, all'intervento attivo del socio nella gestione dell'impresa, che sia mediante l'esercizio del diritto di voto.

4. Le decisioni dei soci a carattere gestorio: ambito e peculiarità.

Come si evince dall'art. 2479, 1° comma, nulla osta a che i soci di s.r.l. siano chiamati ad esprimersi, con valenza decisoria, in materia di

¹⁴ Fondamentali sul punto sono ancora le opere di A. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, 1987, e D. PREITE, *L'"abuso" della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Milano, 1992.

¹⁵ V. *infra*, nt. 22.

¹⁶ Quanto meno a partire da Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit.; per un'applicazione più recente e specifica, v. D. ARCIDIACONO, *Le deliberazioni di scioglimento anticipato e di aumento di capitale lesive degli interessi dei soci di minoranza*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 1156 (nota a Trib. Cagliari, 9 giugno 2009).

gestione; in via eccezionale, tuttavia, anche nella s.p.a. (e nella s.a.p.a.¹⁷) è concepibile, ed anzi talora inevitabile, un coinvolgimento dei soci in decisioni afferenti all'amministrazione della società.

Le fattispecie in cui è corretto parlare di decisione gestoria dei soci nelle società per azioni sono invero molteplici. Tra quelle espressamente menzionate dal legislatore di competenza dell'assemblea straordinaria, significative appaiono le ipotesi di cui agli artt. 2358, 2° e 4° comma, e 2502, 2° comma, c.c., ed all'art. 133 d. lgs. n. 58/98; più numerose le fattispecie demandate alla scelta dell'assemblea in sede ordinaria: si possono, sempre a titolo meramente esemplificativo, elencare gli artt. 2338, 2° comma, 2359 *ter*, 1° comma, 2359 *quater*, 2° comma, c.c., e 62, comma 1, e 114 *bis*, d. lgs. n. 58/98, in cui ai soci è attribuito un vero e proprio potere decisionale; ed ancora gli artt. 2343 *bis*, 2357, 2° comma, 2357 *ter*, 1° comma, 2359 *bis*, 2° comma, 2361, 2° comma, c.c., e 104, commi 1 e 2, 121, d. lgs. n. 58/98, per i quali l'organo deliberativo rappresentativo della proprietà può solamente rimuovere un ostacolo al compimento dell'atto gestorio, autorizzandolo¹⁸.

Ulteriori decisioni sconfinanti nella sfera dell'amministrazione, e tuttavia implicitamente riservate o comunque legittimamente demandabili ai soci anche per iniziativa dell'organo di gestione, sono state rinvenute dalla dottrina in situazioni riconducibili alle cosiddette decisioni

¹⁷ Per l'accomandita per azioni vale, come noto, il generale rinvio di cui all'art. 2454 c.c.

¹⁸ Per una rassegna più ampia delle fattispecie in cui i soci di società per azioni (e quelli di società a responsabilità limitata) sono chiamati per legge a decisioni di carattere gestorio, v. M. MAUGERI, *Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a.*, in *Riv. soc.*, 2013, 336. Ci sia consentito anche rinviare ad A. MONTEVERDE, *Le decisioni gestorie dei soci nelle società lucrative*, Giuffrè, Milano, 2013, 82 ss. e 153 ss. Sulla questione delle competenze gestorie dei soci, con particolare riguardo alla s.p.a. (in cui il potere di amministrazione è rigorosamente riservato dall'art. 2380 *bis* c.c. agli amministratori), v. G.B. PORTALE, *Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 2, Utet, Torino, 2006, 3 ss.; V. PINTO, *Brevi osservazioni in tema di deliberazioni assembleari e gestione dell'impresa nella società per azioni*, in *Riv. dir. impresa*, 2004, 439 ss.; P. ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975; V. CALANDRA BUONAURA, *Gestione dell'impresa e competenza dell'assemblea nella società per azioni*, Milano, 1985; S.A. CERRATO, *Il ruolo dell'assemblea nella gestione dell'impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 133 ss. Si possono anche inoltre utilmente consultare, per la situazione ante riforma del 2003, G. FRÈ – G. SBISÀ, *Della società per azioni*, I, nel *Comm. del Cod. Civ. Scialoja – Branca*, a cura di F. Galgano, Artt. 2325 – 2409, VI ed., Bologna – Roma, 1997, 589 ss., nonché, in relazione alla normativa vigente, N. ABRIANI, *L'assemblea*, in N. ABRIANI – S. AMBROSINI – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, nel *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G. Cottino, IV, Padova, 2010, 453 ss.

primordiali¹⁹, tali da incidere in modo significativo sull'operatività della società e sulla sua struttura²⁰.

Norma di chiusura è poi costituita dall'art. 2364, 1° comma, n. 5, seconda parte, c.c., che ammette la riserva statutaria di una mera autorizzazione assembleare per il compimento di atti propri degli amministratori.

Le deliberazioni gestorie dei soci non amministratori di s.p.a. o s.ap.a. (ma analogo discorso vale per la s.r.l.) possono avere carattere decisorio od autorizzativo²¹.

Nel primo caso i soci, chiamati a decidere là dove agli amministratori è sottratta per legge la competenza, assumono le proprie determinazioni mediante deliberazioni che possono consistere in approvazioni o rigetto di proposte all'ordine del giorno. Ove la proposta sia approvata, la deliberazione è adottata; ove rigettata, non lo è (la delibera avrà contenuto negativo) e potrà al più, in altra circostanza, esser nuovamente portata all'attenzione dell'assemblea.

Più complessa la fattispecie delle deliberazioni meramente autorizzative.

Sul piano formale, il *placet* può esser domandato infatti in chiave affermativa (proponendosi di approvare e facendosi votare "che l'assemblea autorizzi a fare qualcosa"), ovvero negativa (sottoponendosi al consenso l'opportunità di non approvare la mozione e ponendo in votazione "che l'assemblea autorizzi a non fare qualcosa").

Nel primo caso (autorizzazione a fare), l'approvazione da parte della maggioranza assembleare rimuoverà l'ostacolo al compimento dell'atto, mentre il mancato conseguimento del *quorum* deliberativo significherà diniego di autorizzazione.

¹⁹ G.B. PORTALE - A. DACCÒ, *Accentramento di funzioni e di servizi nel gruppo e ruolo dell'assemblea della società controllata*, in *Riv. dir. priv.*, 2006, 463 ss.; P. ABBADESSA - A. MIRONE, *Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a.*, in *Riv. soc.*, 2010, 269 ss.

²⁰ Si è posto in concreto il caso di una riorganizzazione aziendale implicante accentramento e condivisione di risorse all'interno di un gruppo, e consequenziali dislocazione e dismissione di funzioni da parte di una società a beneficio di altre, e stipulazione di contratti di servizi: v. G.B. PORTALE - A. DACCÒ, cit. (nt. 19).

²¹ Od anche meramente consultivo, ma il caso non interessa direttamente il tema trattato. Sul punto, v. comunque M. MAUGERI, cit. (nt. 18).

Quando invece la proposta sia espressa in forma negativa, mentre la sua approvazione (autorizzazione a non fare) legittimerà, ma non obbligherà, gli amministratori ad astenersi dal compiere l'atto *sub iudice*, al contrario il suo rifiuto equivarrà a diniego dell'autorizzazione a non fare, e quindi - logicamente - non costituirà un semplice nulla osta, bensì determinerà, almeno in apparenza, un obbligo di agire da parte degli amministratori. La formulazione negativa, tuttavia, è incompatibile con la *ratio* dell'art. 2364, 1° comma, n. 5, seconda parte, c.c., che volendo "ferma in ogni caso" la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti non può non presupporre una qualche loro libertà di autodeterminazione nel compimento dell'atto. In altre parole, l'assemblea può legittimamente "autorizzare a fare" o "non autorizzare a fare", ma non può "non autorizzare a non fare", perché la doppia negazione varrebbe imposizione.

Le decisioni gestorie dei soci meritano una particolare attenzione: attraverso di esse la proprietà invade campi appartenenti alla funzione amministrativa, e si sostituisce o si affianca all'organo che ad essa è deputato.

Ciò avviene sempre nel caso delle decisioni gestorie vere e proprie, in cui ai soci (di s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.) è affidata la scelta se compiere o no un certo atto; ma può accadere anche nel caso delle autorizzazioni, allorché il nulla osta sia negato. Si consideri infatti, ad esempio, una deliberazione con cui l'assemblea si pronuncia, a sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5, c.c., in ordine ad un'operazione per il cui compimento lo statuto preveda la necessità del benessere da parte della maggioranza dell'azionariato. Se l'autorizzazione sia concessa, resterà agli amministratori la scelta se compiere o no l'atto, ma non altrettanto là dove essa sia rifiutata. In tale ipotesi il diniego di autorizzare avrà dunque piena valenza decisionale.

Allorché abbiano carattere gestorio le decisioni dei soci trattano argomenti la cui valutazione esige poi una consapevolezza mediamente superiore rispetto a quella necessaria per deliberare sugli argomenti ordinariamente demandati alla dialettica assembleare. Scelte come chi eleggere alle cariche sociali o se approvare il bilancio dell'esercizio non hanno minor rilevanza nella vita della società di quanta ne abbia la decisione di autorizzare l'acquisto di azioni proprie o la deliberazione di sottoscrivere una partecipazione in veste di socio illimitatamente

responsabile, ma si fondano per lo più sulla fiducia, non di rado istintivamente riposta nei candidati od in chi abbia formato il documento e confezionato la proposta. Al contrario, le scelte tipicamente gestionali implicano spesso, a monte, una complessa serie di conoscenze, elaborazioni e valutazioni incardinate nei piani strategici della società, che sfuggono a chi non sia membro dell'organo di amministrazione o di quello di controllo.

Del resto, persino nell'ambito del consiglio di amministrazione è previsto che i consiglieri debbano essere tutti adeguatamente informati, a cura del presidente, prima di ogni riunione con funzione deliberativa (art. 2381, 1° comma, c.c.); e quando vi siano organi delegati, gli amministratori sprovvisti di deleghe operative sono comunque tenuti ad agire sempre - e quindi specialmente allorché debbano concorrere ad assumere decisioni - in modo informato, anche attivandosi direttamente per richiedere agli organi delegati le informazioni a tal fine necessarie (art. 2381, 6° comma, c.c.).

Pare dunque ragionevole ritenere che anche il socio, il quale partecipi col proprio voto a scelte gestorie della società, sottostia ad oneri comportamentali (specialmente di informazione) ed abbia diritto di acquisire conoscenze (finalizzate ad una migliore ponderazione del suffragio), relativamente all'ordine del giorno, in qualche modo comparabili a quelli degli amministratori.

5. Partecipazione od astensione del socio capitalista rispetto alle decisioni sociali gestorie. Profili di responsabilità.

All'azionista si deve riconoscere il diritto di scegliere in ogni caso se partecipare all'assemblea o restarvi assente²²; se esso decide di rispondere alla convocazione e di partecipare al voto su un determinato argomento, gli si deve consentire ancora di valutare se svolgere effettivamente un ruolo attivo esprimendo un voto favorevole o contrario alla proposta (od indicando le proprie preferenze, ove si tratti di elezione) oppure di limitarsi a comunicare la propria astensione.

²² Per D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 3, 2, Utet, Torino, 1993, 59, solo la qualificazione del voto come dovere consentirebbe di affermare un obbligo di diligenza del socio nell'esercizio di esso. Ne deriverebbe una sostanziale impunità del socio per il voto espresso.

In effetti, chiamato a votare in materia gestoria, il socio è di norma, come visto, ancor meno preparato del solito. Col suo voto si ingerisce in scelte che non gli appartengono direttamente: semplificando, si può infatti osservare che il socio di maggioranza ha già provveduto ad affidare la gestione agli amministratori, mentre quello di minoranza normalmente detiene azioni dalle quali si attende un profitto senza doversi occupare direttamente di come la società gli consenta di conseguirlo. Se a ciò si aggiunge che le deliberazioni gestorie non sono mai di quelle imprescindibili per la persistenza della società (cfr. art. 2369, 4° comma, c.c.), sembra dunque ragionevole riconoscere senza eccezioni il diritto del socio di restare assente o di astenersi dalla relativa votazione, indipendentemente dal fatto che egli abbia ricevuto o si sia procurato preventivamente un'adeguata informazione per discutere sulle materie all'ordine del giorno.

Non può invece escludersi che il socio esprima un voto in mala fede (ad esempio in conflitto di interessi ed a proprio vantaggio) o superficiale od addirittura casuale e per nulla ponderato. Ci si deve domandare se, in tali casi, se ne possa ipotizzare una qualche forma di sua responsabilità. Tralasciando l'applicazione dell'art. 2373, 1° comma, c.c., che – come visto – dà luogo ad annullamento della deliberazione e non, automaticamente, a responsabilità risarcitoria, la conclusione affermativa sembra dover essere accolta in quanto possa sostenersi che, nel caso concreto, l'espressione del voto abbia costituito violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo le regole della miglior correttezza (art. 1375 c.c.)²³. Peraltro, ove il voto pregiudizievole espresso sia frutto di carenza d'informazione della quale il socio non sia colpevole, è d'obbligo restringere la sua responsabilità entro i limiti di quanto egli avrebbe dovuto sapere – ed in base a cui si sarebbe dunque dovuto regolare – in base alle informazioni ricevute, in coerenza con la ritenuta assimilazione alla posizione del gestore non delegato (artt. 2381, 3°, 5° e 6° comma, e 2392, 2° comma, c.c.).

Come accennato, la decisione dei soci positiva ed a contenuto autorizzativo lascia liberi gli amministratori di compiere o no l'atto, sicché l'espressione di un voto favorevole non può di per sé, nemmeno ove

²³ GAMBINO A., *L'interesse sociale e il voto in assemblea*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Atti del convegno celebratosi a Milano il 9 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, 67 ss.

decisivo ed espresso in spregio ad ogni regola di correttezza, esser causa sufficiente del compimento dell'operazione.

Difficile, per non dire impossibile, appare in tal caso la configurazione di una responsabilità del socio votante per non aver inibito l'operazione astrattamente lesiva, successivamente posta in essere sotto la propria responsabilità dagli amministratori.

Diversamente è a dirsi quando l'autorizzazione sia stata negata, ovvero se la deliberazione abbia avuto contenuto in sé decisorio. La scelta del socio che abbia contribuito, con il proprio voto, del quale sia stato fatto malgoverno, ad impedire un atto gestorio vantaggioso, ovvero a deciderne altro a contenuto pregiudizievole per la società, non può restare immune da conseguenze.

Una tutela di tipo reale potrebbe trovar fondamento nella figura dell'eccesso di potere. Ma l'utilità di tale strumento, che condurrebbe all'annullamento della decisione, appare seriamente opinabile: almeno nel caso dell'autorizzazione negata, la figura dell'eccesso di potere servirebbe infatti a poco, se si accolga la tesi della non impugnabilità della deliberazione negativa²⁴. Inoltre, l'invalidazione per abuso od eccesso di potere richiede elementi (il beneficio per la maggioranza, il pregiudizio per la minoranza) che potrebbero anche mancare nella deliberazione gestoria dannosa.

Pare a chi scrive che altra via possa essere percorsa. Se, in relazione ad una determinata scelta gestoria, il socio diviene unitamente a tutti gli altri soci, sia pure occasionalmente e tramite il diaframma dell'assemblea, una sorta di amministratore, non pare assurdo – sia pur limitatamente all'atto specifico – considerarlo tale. In altre parole, declinando l'invito a partecipare alla deliberazione, il socio mantiene la sua posizione di terzietà rispetto alla gestione; accettandolo, e divenendo per una volta socio gestore, si carica delle responsabilità che in quella circostanza altrimenti sarebbero proprie degli amministratori, ove la norma di legge o statuto non gli avesse rimesso il potere e quest'ultimo non fosse stato da lui assunto.

²⁴ M. CIAN, *La deliberazione negativa dell'assemblea nella società per azioni*, Torino, 2003; M. CENTONZE, *Qualificazione e disciplina del rigetto della proposta (c.d. «delibera negativa»)*, in *Riv. soc.*, 2007, 414 ss. Ci si permette richiamare anche A. MONTEVERDE, *Le deliberazioni negative nella società per azioni*, in *Nuovo dir. soc.*, 2007, 16, 6 ss.

In definitiva, se il socio opta per una decisione gestoria, positiva o negativa, e questa si rivela dannosa, soltanto quando l'ultima parola spetti agli amministratori, ossia quando si tratti di un'autorizzazione (positiva), se ne potrà escludere la responsabilità. Diversamente, esso sarà gravato da un onere riconducibile normativamente all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede (è dal contratto di società, se non addirittura dalla legge, che gli deriva il potere gestorio)²⁵, ma più esattamente parametrabile al canone di diligenza degli amministratori (art. 2392, 1° comma, c.c.), e quindi anche in dipendenza dalla difficoltà della valutazione sottoposta (a tal fine potranno rilevare la completezza, l'esattezza, la chiarezza delle informazioni fornite dagli amministratori nella fase prodromica all'assemblea) e dalle sue specifiche competenze²⁶.

Nelle società di persone, alla sussistenza di potere gestorio od al suo esercizio in fatto, viene ricollegata una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali; nel caso dell'accomandante ciò può addirittura conseguire ad un'unica violazione del divieto di immistione, tanto che, se l'atto costitutivo lo consente, esso può dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, giammai deciderle senza rischiare il proprio intero patrimonio.

Nella società a responsabilità limitata l'art. 2476, 7° comma, c.c., coinvolge nella responsabilità che affligge gli amministratori, con vincolo di solidarietà passiva, i soci che abbiano intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento degli atti lesivi evidentemente poi posti in essere dai gestori (in tal caso la responsabilità sembra anzi non poter essere esclusa nemmeno nel caso di mera autorizzazione).

Nelle società per azioni, invece, la figura del socio che si intrometta nella gestione, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o, nel limite visto, dallo statuto, è confinata a situazioni patologiche come quelle dell'amministratore di fatto o del socio tiranno.

²⁵ R. WEIGMANN, *I doveri di collaborazione degli azionisti*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Atti del convegno celebratosi a Milano il 9 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, 63 ss.

²⁶ Sul tema, in generale, F. GUERRERA, *La responsabilità «deliberativa» nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2004. Per G.B. PORTALE, cit. (nt. 18), 10 s., "neppure si può dire che da una delibera assembleare a contenuto gestionale non possa scaturire una responsabilità in capo al socio votante".

Un coinvolgimento analogo a quello del socio amministratore di società di persone non è compatibile con la struttura delle società di capitali, in cui nessuno (neppure l'unico azionista o l'unico quotista) è gravato da responsabilità personale illimitata per tutte le obbligazioni sociali, gli amministratori possono essere non soci, su di essi incombono precisi obblighi correlati ad una responsabilità non oggettiva di tipo rigorosamente risarcitorio e dipendente da riscontrate inadempienze contrattuali.

La disparità di trattamento tra il socio di società a responsabilità limitata e l'azionista che si siano ingeriti legittimamente nella gestione (enucleabile dall'art. 2476, 7° comma, c.c.) è difficilmente giustificabile ove si consideri che un trattamento diverso rischia di esser applicato a situazioni assolutamente comparabili (società i cui soci hanno sempre e soltanto responsabilità limitata e nessun diritto a poteri gestionali, se non in quanto contemplati dalla legge od evocati dallo statuto). Nel caso della società a responsabilità limitata, per la verità, i soci possono essere chiamati ad esprimersi in materia gestoria anche su iniziativa loro propria o degli amministratori, ma - almeno ove ciò non sia accaduto - non è dato individuare contrapposizione tra l'azionista ed il quotista.

Appare dunque necessario riconoscere che anche sul socio di società per azioni, allorché contribuisca in modo attivo ed efficace all'adozione di una deliberazione in materia gestoria, incombe un dovere di diligenza, ricomprendente azione informata e perseguimento dell'interesse sociale, la cui violazione genera responsabilità.

La fonte della responsabilità è certamente di stampo contrattuale ed affonda le proprie radici nel negozio (società). Legittimati attivamente all'azione saranno gli altri contraenti (i soci assenti o dissenzienti, cui dovrebbero equipararsi gli astenuti, ove abbiano patito un danno al proprio patrimonio consequenziale alla deliberazione gestoria pregiudizievole); quanto ai terzi, creditori inclusi, spetterà loro (non mai al curatore fallimentare) un'azione di natura extracontrattuale. A rispondere potranno invece esser chiamati tutti coloro che alla decisione scellerata abbiano concorso, con obbligo risarcitorio che potrà essere commisurato in funzione del peso del voto espresso. Processualmente, la competenza sarà del tribunale delle imprese: è ben vero per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2 d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i tribunali metropolitani è stata attribuita la

competenza a conoscere delle “cause e procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi” quelli concernenti “le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile ...”, il che potrebbe far pensare che altre azioni di responsabilità non vi siano incluse, ma la formula “ivi compresi” sembra esemplificativa piuttosto che restrittiva. L’azione, infine, potrà anche non coinvolgere affatto gli amministratori (si pensi al caso del diniego di autorizzazione) e sarà indipendente dalla proposizione di impugnazione (ove ammissibile) della deliberazione lesiva. Non si può peraltro nemmeno escludere una responsabilità concorrente di tipo contrattuale *ex art. 1375 c.c.* dei soci deliberanti ed *ex artt. 2392 ss. c.c.* degli amministratori i quali abbiano malamente orientato la decisione assembleare.

Occorre da ultimo uno sguardo più ampio alla fattispecie.

La deliberazione assembleare (o la decisione dei soci) a carattere gestorio è un atto collegiale riferibile alla somma ponderata delle manifestazioni di volontà dei soci votanti, identificante una decisione ascrivibile alla società, sulla quale ultima verranno a ricadere le conseguenze. A titolo esemplificativo, se l’assemblea decide di approvare un piano di *stock options* (art. 114 *bis* d. lgs. n. 58/98) a pagare sarà la società; se rileva i promotori (art. 2338, 2° comma, c.c.) è ancora la società che li terrà indenni da spese ed obbligazioni contratte; è sempre sulla società che si riverbereranno gli effetti dell’atto autorizzato *ex art. 2364, 1° comma, n. 5, seconda parte, c.c.*, se poi effettivamente compiuto dagli amministratori.

Ci si vuole ora domandare se conseguenze derivino in capo agli altri attori del sistema (amministratori, consiglieri di sorveglianza, sindaci) nel momento in cui la scelta si riveli illegittima, dannosa o comunque non conforme alle aspettative.

Occorre a tal proposito distinguere soggetti e momenti del procedimento assembleare; mentre infatti il momento della votazione, culmine della formazione della volontà assembleare, è esclusivamente rimesso alla libera determinazione degli aventi diritto al voto, le fasi antecedenti e susseguenti all’assunzione della deliberazione, che pure

sono parte inscindibile del procedimento collegiale, vedono protagonisti soprattutto gli altri organi della società.

E' così identificabile un'inadempienza degli amministratori ove, ad esempio, sia stata tardivamente convocata l'assemblea e da ciò, nonostante il voto espressivo, sia derivato un pregiudizio alla società; deve ravvisarsi fonte di responsabilità nell'aver l'organo amministrativo omissivo di fornire ai soci adeguate informazioni in ordine agli argomenti all'ordine del giorno, provocando così una deliberazione inconsapevole e nociva²⁷; ed ancora non vi è dubbio che dipenda dagli amministratori dar seguito alla deliberazione assembleare in modo corretto, eseguendola ove essa non lasci margini di discrezionalità ed optando per la soluzione più confacente all'interesse sociale ove essa consista in un'autorizzazione²⁸. Del resto, almeno allorché si tratti di autorizzazione richiesta dallo statuto, è la legge stessa che espressamente fa salva la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti (artt. 2364, 1° comma, n. 5, ultima parte, e 2409 *terdecies*, lettera f-bis, c.c.).

Quanto all'organo di controllo, occorre distinguere due ipotesi. Ove esso agisca in supplenza di quello amministrativo (artt. 2386, 5° comma, seconda parte, c.c.; per il sistema dualistico, l'evenienza è affrontata e risolta diversamente dall'art. 2409 *novies*, ultimo comma, c.c.), i suoi poteri sono limitati all'ordinaria amministrazione; ed è arduo ritenere che vi possa rientrare l'avvio di un procedimento finalizzato al compimento di un atto gestorio che esiga l'autorizzazione assembleare (analogamente si dica per l'amministratore giudiziario nominato a sensi dell'art. 2409, 4° comma, c.c., salvo che il tribunale gli abbia conferito più ampie prerogative, come ammette l'art. 92, 2° comma, disp. att. c.c.). Potrebbe invece esser compito indifferibile quello di dar esecuzione ad un programma già deliberato ed adempiere ad obbligazioni di conseguenza contratte; ed in tal caso nemmeno il collegio sindacale potrebbe legittimamente sottrarsi. L'organo di controllo dovrà invece esercitare in

²⁷ Con riguardo all'informazione dei soci, sia pure in un contesto peculiare, v. ora R. SACCHI, *L'informazione nella e per la assemblea delle società quotate*, in *Anal. giur. ec.*, 2013, 101 ss.

²⁸ Per G.B. PORTALE, cit. (nt. 18), 10, è "un equivoco ritenere che gli amministratori - in caso di intervento gestionale dell'assemblea - non rispondano verso la società", "dal momento che spetta ad essi l'esecuzione delle delibere assembleari, oltre alla legittimazione ad impugnarle o a farne dichiarare la nullità (se viziato) o a rifiutarne l'attuazione in caso di loro esposizione a responsabilità".

ogni caso i doveri di vigilanza con attenzione rivolta principalmente proprio all'argomento oggetto della deliberazione; esso potrà dunque, sin dalla riunione del consiglio di amministrazione (o di gestione) in cui sia decisa la convocazione dell'assemblea, intervenire usando i poteri attribuitigli (richiesta e scambio di informazioni, segnalazioni, occorrendo ispezioni). Ove vizi del procedimento siano configurabili sin dalla preventiva riunione consiliare, potrà (e talora dovrà) essere impugnata già la deliberazione dell'organo amministrativo (artt. 2388, 4° comma, c.c.).

Amministratori ed organo di controllo sono legittimati ad impugnare le deliberazioni assembleari invalide; ed il diritto diviene, in presenza dei presupposti dell'invalidità e di ragioni che suggeriscano la rimozione dell'atto collegiale illegittimo e lesivo, un vero e proprio obbligo²⁹. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, censurabile sarà il comportamento di coloro che, investiti del potere, non ne abbiano fatto uso diligente e solerte.

Tra l'altro, un'adeguata informazione ai soci, un tempestivo intervento propositivo, occorrendo una recisa impugnazione dell'atto viziato da parte degli organi legittimati potrebbero eliminare od attenuare le conseguenze dannose dell'improvvida decisione dei soci, con ogni intuibile conseguenza in ordine alla identificazione ed alla determinazione del danno risarcibile, nonché ad un eventuale concorso (per fatto omissivo, non avendolo prevenuto od impedito) nella sua causazione.

La responsabilità di cui si è detto rientra nel parametro dell'art. 2392 c.c. (richiamato dagli artt. 2409 *undecies*, 1° comma, e 2409 *noviesdecies*, 1° comma, c.c.) ed ai suoi principi soggiace, in particolar modo con riferimento al canone della diligenza richiesta agli amministratori; quanto a sindaci, consiglieri di sorveglianza, membri del comitato per il controllo della gestione, il rinvio è ovviamente agli artt. 2407, 2409 *terdecies*, 3° comma, 2409 *noviesdecies*, 1° comma, c.c.

La natura della responsabilità è senz'altro di tipo contrattuale nei riguardi della società; ma non se ne può escludere concorrenza con le azioni extracontrattuali (dei creditori, dei singoli soci o terzi), ove ne siano configurabili i presupposti nel caso concreto. Il danno risarcibile alla

²⁹ V., oltre all'autorevole opinione di G.B. Portale, riportata alla nota che precede, fra i molti R. SACCHI - A. VICARI, *L'assemblea. Invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Le nuove s.p.a.*, opera diretta da O. Cagnasso e L. Panzani, cit., 656 ss., e già G. OPPO, *Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni assembleari invalide*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, I, 228 ss.

società non è sempre facilmente liquidabile: accertati fatto - commissivo od omissivo - e colpa, occorrerà provare il nesso causale tra comportamento tenuto ed esito della negoziazione gestoria. Nel caso di operazione compiuta su autorizzazione assembleare, il calcolo del detrimento (o del mancato incremento) patrimoniale della società potrà prescindere da altre valutazioni, mentre in ogni altra ipotesi appare assai complesso ricollegare l'attività degli organi che non hanno deciso a conseguenze derivanti direttamente dalla deliberazione e dalla sua non evitabile esecuzione. In tali ipotesi, tuttavia, responsabilità potranno sussistere a monte: l'approvazione, ad esempio, di un piano di *stock options* deleterio è sì atto assembleare, ma vi si perviene attraverso la proposta degli amministratori. In essa, prodromica all'approvazione e formata all'esito di valutazioni confluite e sviluppate in un apposito procedimento, potranno essere eventualmente ravvisabili germi di responsabilità.